I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2789/82 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

che proroga il dazio antidumping provvisorio sui pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Romania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1633/82 [3], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sui pannelli duri originari della Romania;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato; che in particolare l'unico esportatore desidera che sia riesaminata la sua richiesta di adeguamento a causa di una differenza tra le caratteristiche fisiche dei pannelli esportati dalla Romania e quelle del prodotto preso in esame per la determinazione del valore normale;

considerando che dopo aver preso conoscenza della dichiarazione d'intenzioni della Commissione l'esportatore interessato ha accettato la proroga del dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sui pannelli di fibre di peso superiore a 0,8 g/cm^3 (pannelli duri) originari della Romania istituito con il regolamento (CEE) n. 1633/82, è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 e ogni altra decisione del Consiglio, esso è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che istituisce misure definitive o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 25 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19.